



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 517 DEL 11/11/2021

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 99 DEL 23 LUGLIO 2009, SANZIONATA DALL'ART. 22, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114 DEL 31 MARZO 1998

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 34C/2017 del 13/01/2017 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 8/2017 a carico del Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare di Ditta Individuale (p.i. 00662040484) con sede legale ad Empoli (FI) in Via Lucchese snc, per la violazione a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, della Legge N. 99 del 23 Luglio 2009, sanzionata dall'art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo N. 114 del 31 Marzo 1998;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 13 gennaio 2017, alle ore 16:30, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
 - in data 21/12/2016 prot. N. 80515, è pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico la segnalazione che alcuni distributori di carburante situati nel Comune di Empoli non erano stati adempienti relativamente al monitoraggio previsto dall'art. 51 della Legge n. 99 del 23/07/2009;
 - come indicato nella nota del Ministero, il Sig. [OMISSIS...], quale gestore dell'impianto "BEYFIN S.P.A.", posto nella Via Lucchese snc, non risulta ancora registrato sul sito "Osservaprezzi";
 - La Legge n. 99/2009 sopra citata stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione di comunicare i prezzi praticati al Ministero ai fini della pubblicazione;
 - In data 10/01/2017, alle ore 11:30, la Polizia Municipale conferiva con il Sig. [OMISSIS...] presso l'impianto "BEYFIN S.P.A.", posto in Via Lucchese, snc, il quale confermava quanto contestatogli, e cioè che non aveva mai comunicato i dati sul sito "Osservaprezzi";

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 34C/2017 del 13.1.2017 a mezzo di

Raccomandata Atti Giudiziari nei confronti del trasgressore, sia all'indirizzo di residenza che alla sede legale della Ditta Individuale, ai sensi della L. n. 890/1982;

- il predetto verbale, è stato notificato al trasgressore, sia all'Indirizzo di residenza che alla sede legale della ditta individuale, in data 15.02.2017;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- Il D.Lgs. n. 114 del 31 Marzo 1998 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 51, comma 3 della citata L. n. 99/2009 stabilisce che “In caso di omessa comunicazione [omissis], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.”;
- l'art. 22, comma 3 del citato D.Lgs. n. 114/1998 stabilisce che “Chiunque viola le disposizioni di cui [all'art. 51, comma 3, della L. n. 99/2009] è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da [euro 516,00] a [euro 3.098,00].”;
- l'art. 22, comma 7 del citato D.Lgs. n. 114/1998 stabilisce che “Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.”;
- l'art. 13, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 stabilisce che “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 1.032,00 più Euro 16,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare di Ditta Individuale (p.i. 00662040484) con sede legale ad Empoli (FI) in Via Lucchese snc, di versare la somma di Euro 1.032,00 più Euro 16,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 1.048,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 51, comma 3, della Legge N. 99 del 23 Luglio 2009, sanzionata dall'art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo N. 114 del 31 Marzo 1998;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare di Ditta Individuale (p.i. 00662040484) con sede legale ad Empoli (FI) in Via Lucchese snc, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 1.048,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 34C/2017 del 13/01/2017;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.